

CONVENZIONE

PER IL SEPPELLIMENTO DI FETI, PRODOTTI ABORTIVI E PER IL DEPOSITO DELLE SALME
PRESSO L'OSPEDALE DI CREMONA

TRA

Il Comune di Cremona con sede in Cremona, Piazza del Comune, 8 - codice fiscale 00297960197 rappresentato per la firma del presente atto dal Dott. Paolo Viani, Dirigente del Settore Entrate Tributarie - Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Servizi Amministrativi Cimiteriali

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona con sede in Cremona, Viale Concordia, 1 - codice fiscale 01629400191 - il cui legale rappresentante è il Direttore Generale, Dott. Belleri Ezio

Richiamati:

- il DPR 285/90: Regolamento di Polizia Mortuaria;
- la Legge 194/78 (norme in materia di tutela della maternità ed interruzione di gravidanza);
- la Legge Regionale della Regione Lombardia 18.11.2003, n. 22 "*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*";
- il Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 "*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*";
- il Regolamento Regionale 6.2.2007, n. 1 (art. 11) "*Modifiche al Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6*" v. sopra;
- la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 23/15 "*Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo*";
- la Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre*";
- il Regolamento Regionale della Regione Lombardia 14.06.2022, n. 4 "*Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*";

Considerato che:

- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona deve provvedere al seppellimento dei feti e prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalla 20^a alla 28^a settimana nei casi in cui i genitori, debitamente informati della possibilità di procedere alla sepoltura, entro 24 ore dall'espulsione, non ne facciano richiesta;
- il Comune di Cremona, per particolari situazioni, ha la necessità di utilizzare celle frigorifere dell'obitorio dell'Ospedale di Cremona per il deposito delle salme;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Il Comune di Cremona si impegna a provvedere al trasporto ed al seppellimento dei feti e dei prodotti abortivi individuati in premessa ed identificati in modo anonimo, senza oneri a carico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. La raccolta, da parte degli operatori del Servizio Cimiteriale del Comune dei feti e dei prodotti abortivi, è mensile ed avviene presso l'obitorio di Cremona.

ART.2

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si impegna a trattenere, anche per conto del Comune di Cremona e senza oneri per quest'ultimo, le salme che per vari motivi necessitano di frigoriferi a lunga conservazione (- 20°C) e le salme portatrici di radioattività.

Inoltre l'ASST di Cremona si impegna a ricevere, anche per conto del Comune di Cremona e senza oneri a carico di quest'ultimo, le salme che devono rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per tutto il tempo necessario.

ART.3

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di anni due e potrà essere risolta da ciascuna delle parti, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi mediante invio per posta elettronica certificata.

ART.4

Le parti si impegnano, qualora la fattispecie risulti applicabile alle attività oggetto di convenzione, ad assumere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e Codici di Comportamento consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

L'ASST ed il Comune di Cremona hanno adottato i propri Codici di Comportamento e Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, consultabili sui rispettivi siti aziendali, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare conflitti di interessi anche potenziali e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

ART.5

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e con onere della parte che avrà richiesto tale adempimento; è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR n. 642/1972 – allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, imposta assoluta in modo virtuale dall'ASST.

Il Comune si impegna a corrispondere all'ASST un importo pari al 50% dell'imposta complessiva dovuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, _____

per il **Comune di Cremona**

IL DIRIGENTE

Dr. Paolo Viani

per l'**Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Cremona**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ezio Belleri

Firmato da:
EZIO BELLERI
Codice fiscale: BLL2E162A21B157W
Valido da: 20-01-2023 10:46:50 a: 20-01-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale: Marca Temporale (vedi le proprietà della firma)
Motivo: Approvo il documento